

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSOCIAZIONE PER MILANO

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato:

ASSOCIAZIONE PER MILANO

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

- 2.1 Il Fondo è costituito per volontà dell'Associazione Per Milano (di seguito il "**Fondatore**") nell'ambito della sua attività di raccolta fondi a sostegno di progetti di utilità sociale con riferimento alla Città Metropolitana di Milano.
- 2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno della Città di Milano, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.
- 2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

- 3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma di Euro 100.000,00 derivante da un versamento effettuato dal Fondatore e interamente destinata a patrimonio della Fondazione.
- 3.2 Detti fondi sono già stati accreditati mediante bonifico in data 12.06.2020 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.

Qualunque persona sia fisica sia giuridica e qualunque ente, con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni o lasciti testamentari alla Fondazione, destinandoli al Fondo. Le donazioni potranno essere destinate ad incrementare il patrimonio o le disponibilità correnti del Fondo, ove non indicato verranno destinate ad incremento della quota in disponibilità.

- 3.3 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.



- 3.4 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.
- 3.5 Il Fondatore potrà incrementare il Fondo negli anni a venire, sia il patrimonio che le disponibilità correnti.

4. Distribuzione

- 4.1 Le quote della sezione corrente, nonché le rendite annue provenienti dalla sezione patrimoniale del Fondo, potranno essere destinati per le iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2 o, in alternativa, le rendite annue potranno essere destinate all'incremento della sezione patrimoniale del Fondo.
- 4.2 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Comitato di Gestione, in coerenza con le finalità del Fondo.
- 4.3 Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al Comitato Esecutivo della stessa a ciò delegato è riconosciuto un diritto di veto alle scelte di assegnazione deliberate dal Comitato di Gestione ai sensi del paragrafo 4.2 che precede, ove esse siano in contrasto con la natura e/o con lo scopo della Fondazione.

5. Comitato di Gestione

- 5.1 Il Comitato di Gestione (di seguito anche solo come il "**Comitato**") presta la sua opera *pro bono* ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati secondo i seguenti criteri:
 - Da 1 a 3 membri sono designati dalla Fondazione Comunità Milano - Onlus
 - 4 sono designati dall'Associazione Per Milano - Onlus
- 5.2 La nomina di ciascun membro può essere sottoposta a termine e/o condizione ed ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.
- 5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato di Gestione dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.
- 5.4 Ogni membro è sempre revocabile *ad nutum* dal Presidente di Associazione Per Milano, sentito il parere della Fondazione.

- 5.5 Con riferimento a ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza, revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, che determini la riduzione dei componenti del Comitato stesso sotto il numero minimo e senza che il relativo soggetto designatore abbia proceduto alla indicazione di un sostituto o non vi provveda in un tempo ragionevolmente contenuto, la nomina, perlomeno volta al ripristino del numero minimo, sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente di Associazione per Milano, il quale dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo.
- 5.6 Il Comitato all'atto di costituzione del Fondo è composto dalle seguenti persone o loro delegati:
- Edoardo Andreoli - Fondazione di Comunità Milano – Onlus
 - Marina Mignone - Fondazione di Comunità Ticino Olona - Onlus
 - Paola Pessina - Fondazione di Comunità Nord Milano - Onlus
 - Anna Maria Tarantola - Associazione Per Milano - Onlus
 - Elisabetta Magistretti - Associazione Per Milano - Onlus
 - Elena Jacobs - Associazione Per Milano - Onlus
 - Massimo Leopizzi - Associazione Per Milano – Onlus
- 5.7 Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo di Associazione per Milano, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri, o su iniziativa del Direttore Generale della Fondazione. È validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti, può svolgersi in presenza o per via telematica (*conference call, video call e e-mail*) e delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse.
- 5.8 Le funzioni di Segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione che redige e sottoscrive il verbale unitamente ad almeno un altro membro del Comitato designato dal Fondatore.
- 5.9 Il Direttore Generale della Fondazione istituisce senza particolari formalità, custodisce ed aggiorna il Libro delle adunanze del Comitato in cui trascrive i verbali delle adunanze ed annota ogni evento di cui ritenga rilevante tenere memoria.
- 5.10 Il Comitato ha il compito di definire, in accordo con Fondazione, le modalità di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, nonché di promuovere l'eventuale emissione di bandi. Le proposte del Comitato sono comunque soggette al diritto di veto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel caso in cui contrastino con i suoi scopi. In alternativa il Comitato potrà decidere di destinare le risorse disponibili, in tutto o in parte, alla costituzione e all'incremento della sezione patrimoniale o corrente del Fondo.



L'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente e dalle rendite maturate.

La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa sui risultati.

La Fondazione renderà annualmente noto al Fondatore e al Comitato l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

6. Costi del Fondo

6.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo.

7. Investimenti

7.1 L'amministrazione del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) la Fondazione attribuirà al Fondo la quota parte degli interessi maturati nell'anno, comunicando al Comitato, entro e non oltre 30 giorni dalla approvazione del Bilancio l'entità dell'importo di cui esso dovrà decidere la destinazione.

8. Durata

8.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, il Fondatore, a proprio insindacabile giudizio espresso in buona fede, su proposta del Comitato, individuerà un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione ed il più possibile vicina alle originali attività del Fondo.

8.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore, o in mancanza, del Comitato.

9. Statuizioni amministrative

9.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Comitato, previo accordo scritto con il Fondatore e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di ONLUS ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle

disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

9.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe ONLUS e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì 22 giugno 2020

Per il Fondo Associazione Per Milano

Anna Maria Tarantola



Per la Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana

Carlo Marchetti



